

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-203 del 17/01/2017
Oggetto	AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1381 del 26/05/2015, Prot. Prov.le 49611/2015 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 ĩ HERA S.p.A. ĩ Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi n. F1_ID205200 e n. 18_ID206268 di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0085_Portico del Comune di Portico e San Benedetto."
Proposta	n. PDET-AMB-2017-216 del 17/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciassette GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1381 del 26/05/2015, Prot. Prov.le 49611/2015 ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi n. F1\_ID205200 e n. 18\_ID206268 di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0085\_Portico del Comune di Portico e San Benedetto.”.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Vista** la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”;

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 “*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*”;

**Vista** la delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*”;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1381 del 26/05/2015, Prot. Prov.le 49611/2015 ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi n. F1\_ID205200 e n. 18\_ID206268 di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0085\_Portico del Comune di Portico e San Benedetto.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Portico e San Benedetto ad HERA S.p.A. in data 09/06/2015 con Atto Prot. Com.le 2103;

**Atteso** che la Determinazione sopraccitata è stata successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4021 del 19/10/2016 per modifica non sostanziale;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende,

- all'Allegato A e Relative Appendici “*SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE*”, l'autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature in acque superficiali;

**Vista** la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata in data 16/11/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/16632 da **HERA S.p.A.**, nella persona del Sig. Scarcella Gian Nicola;

**Dato atto** che con nota di Arpae PGFC/2016/18207 del 15/12/2016 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., finalizzato alla valutazione della richiesta presentata da HERA S.p.A;

**Atteso** che in data 09/01/2017 il Responsabile dell'endo-procedimento “scarichi di pubbliche fognature in corpi idrici superficiali” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, come di seguito riportato:

“ (...) **Precisato** che con l'istanza in oggetto si richiede l'eliminazione della prescrizione specifica 4 appendice 1 allegato A della vigente AUA, che recita: “*Le fosse imhoff dovranno essere mantenute costantemente libere da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli, dovranno inoltre essere vuotate con periodicità adeguata e comunque almeno una volta all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un*”

*impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione”;*

**Verificato** che la citata prescrizione risulta presente anche nella precedente autorizzazione relativa allo scarico in oggetto (atto della provincia di Forlì-Cesena n. 117 del 22/03/2012 prot. n. 30032/12);

*Viste le motivazioni addotte dal GSII di seguito riportate:*

- *La fossa Imhoff in argomento costituisce solo una delle fasi che compongono l'intero ciclo depurativo dell'impianto, il quale è classificabile come sistema di depurazione di 2° livello. Come già descritto nella Relazione Tecnica allegata all'istanza di AUA, la fossa Imhoff svolge la funzione di sedimentazione primaria dei reflui che, in impianti di maggior potenzialità, viene solitamente svolta da più complessi sistemi di trattamento quali le vasche di sedimentazione primaria;*
- *L'utilizzo della tecnologia fossa Imhoff in sostituzione delle vasche di sedimentazione, per impianti di piccola taglia quale quello in oggetto, viene adottata per questioni sia di tipo economico, che funzionali, in quanto la stessa garantisce un pre trattamento dei reflui e in generale una equalizzazione dei carichi, in termini di concentrazioni, in ingresso all'impianto. Per tali motivi la fossa Imhoff, con sola funzione di sedimentazione primaria, viene dimensionata con parametri diversi rispetto a quelli utilizzati nel caso di utilizzo quale trattamento a se stante di 1° livello. Gli stessi costruttori di mini depuratori “monoblocco” producono impianti già corredati, a monte, di fossa Imhoff;*
- *Lo svuotamento delle vasche Imhoff utilizzate come trattamento primario di sedimentazione, oltre a riportare codice CER differente dal classico 200304 tipico di un trattamento di 1° livello fatto con la sola Imhoff, dipende da diversi fattori quali il carico in ingresso, i fanghi ricircolati nella vasca, ecc. Questa fase, come peraltro le altre fasi intermedie degli impianti di depurazione complessi, hanno quindi frequenze di spurgo dettate dall'andamento del processo in generale e pertanto sulle quali pertanto, non è possibile applicare delle frequenze prestabilite e fisse.*

*Per quanto sopra motivato si richiede l'eliminazione della prescrizione in argomento, in quanto ritenuta ridondante e non strettamente necessaria a garantire una corretta gestione dell'impianto, finalizzata al rispetto dei limiti allo scarico prescritti in autorizzazione.*

**Rilevato** che l'obbligo di pulizie periodiche annuali è previsto dalla applicazione della Delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, che definisce gli interventi in funzione della capacità della fossa stessa;

**Ritenuto** opportuno, relativamente all'obbligo di pulizia annuale, accogliere la modifica richiesta, in quanto:

- *sono ritenute condivisibili le motivazioni addotte dal GSII;*
- *la citata Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 non può trovare applicazione nella gestione di un Fossa Imhoff utilizzata come parte di un impianto classificabile come sistema di depurazione di II° livello (sedimentatore primario);*

**Ritenuto** inoltre che la modifica richiesta non debba incidere sulle modalità di gestione dell'impianto e dei fanghi di esubero, la vigente prescrizione viene pertanto così modificata:

- *Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità (almeno semestrale), al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un*

*depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;*

*(...) Sulla base della documentazione agli atti e dell'istruttoria effettuata, si trasmette all'Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale il presente documento a integrazione del precedente, al fine di procedere alla modifica della Determinazione n. 1381 del 26/05/2015 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi n. F1\_ID205200 e n. 18\_ID206268 di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0085\_Portico del Comune di Portico e San Benedetto", prevedendo di aggiornare l'allegato A della vigente autorizzazione formulando la prescrizione n. 4, appendice 1 allegato A. così come segue:*

- *"Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità (almeno semestrale), al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza".*

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1381 del 26/05/2015, Prot. Prov.le 49611/2015 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi n. F1\_ID205200 e n. 18\_ID206268 di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0085\_Portico del Comune di Portico e San Benedetto.", rilasciata dal SUAP del Comune di Portico e San Benedetto ad HERA S.p.A. in data 09/06/2015 con Atto Prot. Com.le 2103, come segue:

- la prescrizione n. 4, Appendice 1, dell'ALLEGATO A è sostituita dalla seguente:  
*"Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità (almeno semestrale), al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza";*

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visto** il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1381 del 26/05/2015, Prot. Prov.le 49611/2015** ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi n. F1\_ID205200 e n. 18\_ID206268 di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0085\_Portico del Comune di Portico e San Benedetto.", rilasciata dal SUAP del Comune di Portico e San Benedetto ad HERA S.p.A. in data 09/06/2015 con Atto Prot. Com.le 2103, **come segue:**

- **la prescrizione n. 4, Appendice 1, dell'ALLEGATO A è sostituita dalla seguente:**  
*"Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità (almeno semestrale), al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un*

*depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza”.*

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1381 del 26/05/2015, Prot. Prov.le 49611/2015;
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n.1381 del 26/05/2015, Prot. Prov.le 49611/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana per la notifica ad HERA S.p.A. e per la trasmissione ad Arpae, all'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese Unione montana, al Consorzio di Bonifica della Romagna, ad ATERSIR e al Comune di Portico e San Benedetto per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**